



# Città di Eboli

## **DISCIPLINARE PER L'INSTALLAZIONE DI MANUFATTI E STRUTTURE PRECARE COSIDETTI DEHORS E DI PERTINENZE RELATIVE AGLI EDIFICI RESIDENZIALI**

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 101 del 17/03/2005; modificato ed integrato con delibera di Giunta Comunale n. 306 del 22/09/2006 (Le parole e le parti soppresse sono indicate con il carattere ~~barrato doppio~~, **le modifiche ed integrazioni sono indicate in giallo**).

Il dirigente dell'Area Srvizi alla Città  
*ing. Rosario La Corte*

**INDICE**

Articolo 1	Finalità	3
Articolo 2	Definizione	3
Articolo 3	Aspetti normativi	3
Articolo 4	Localizzazione	4
Articolo 5	Caratteristiche e superfici dimensionali	4
Articolo 6	Tipologie, caratteristiche costruttive e materiali	6
Articolo 7	Installazione di chioschi per attività di somministrazioni di alimenti e bevande e per le attività commerciali	6
Articolo 8	Procedura	7
Articolo 9	Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo pubblico	7
Articolo 10	Temporalità	8
Articolo 11	Onerosità	8
Articolo 12	Obblighi	9
Articolo 13	Garanzie	9
Articolo 14	Sanzioni	9
Articolo 15	Norma transitoria – Adeguamento manufatti precari esistenti	10

## Articolo 1 Finalità

1. Con il presente regolamento l'Amministrazione comunale intende disciplinare la possibilità di installare manufatti e strutture precarie cosiddetti dehors, inerenti l'arredo urbano, al fine di potenziare la qualità delle attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione esistenti, con adeguati spazi per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela.
2. L'obiettivo è di fornire servizi per il turismo migliorando le strutture in risposta alle richieste del mercato per una qualità delle strutture e delle aree di accoglienza e assicurando al contempo il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano.
3. Si intende, inoltre, disciplinare gli interventi edilizi minori, cosiddette pertinenze relative agli edifici residenziali.

## Articolo 2 Definizione

1. Sono da considerare **manufatti precari cosiddetti dehors, le strutture temporanee**, assimilabili per dimensioni e caratteristiche funzionali a dei manufatti edilizi, ma destinate ad un uso limitato nel tempo, e volte a soddisfare le esigenze delle attività commerciali nell'arco temporale della loro durata, collegate quindi ad una attività di pubblico esercizio quali bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie e simili, senza creare un incremento della capacità insediativa.
2. Le strutture devono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedono escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione. Tali manufatti devono avere carattere di precarietà dal punto di vista temporale, nel senso che la loro presenza sul territorio deve essere limitata nel tempo, di durata non superiore ad un anno e rinnovabile.
3. Sono invece da considerarsi interventi edilizi minori, **cosidette pertinenze**, piccoli manufatti amovibili al servizio delle unità immobiliari quali piccole **serre di ferro e vetro, cassette ricovero attrezzi da giardino in struttura leggera, gazebo, pergolati, i chioschi** per attività di somministrazioni di alimenti e bevande e per le attività commerciali, e i piccoli manufatti per impianti tecnologici (forni) a servizio di attività commerciali e/o artigianali.

## Articolo 3 Aspetti normativi

1. Le strutture precarie cosiddette dehors sono soggette al preventivo rilascio di Permesso di Costruire, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
2. I manufatti realizzati non costituiscono superficie utile o coperta, né volume in relazione agli indici urbanistico edilizi; la loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative sovraordinate, alle disposizioni comunali, a quanto previsto dal Codice Civile, dal regolamento di Igiene e dal Codice della Strada.
3. Nell'ipotesi in cui all'interno di queste strutture vengono installati impianti rumorosi, dovrà essere presentata una valutazione di impatto acustico che dimostri il rispetto del piano comunale di zonizzazione acustica.
4. I manufatti cosiddetti pertinenziali sono soggetti a presentazione di denuncia di inizio attività.

#### **Articolo 4 Localizzazione**

1. I manufatti precari cosiddetti de hors di cui all'articolo 2 potranno essere installati in aree pubbliche, private o private ad uso pubblico, all'interno dei centri abitati o in territorio aperto, a servizio delle attività commerciali di pubblico.
2. Sono escluse le zone pubbliche interessanti aree verdi, aiuole, sede stradale destinata alla pubblica circolazione, nell'ottica di evitare la sottrazione di spazi pubblici a fruizione collettiva nonché le zone adibite alla sosta dei veicoli e i posti auto.
3. Le opere non devono arrecare intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale e carrabile, né porsi in contrasto con le norme del Codice della Strada e relativo regolamento di Attuazione.
4. Le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (esempio chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.) che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo, o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi in sede di permesso previo specifico nulla-osta da parte delle Società gestori del Servizio o degli Uffici comunali interessati.
5. Per l'occupazione di suolo pubblico deve essere acquisita apposita autorizzazione amministrativa. Nel Centro Antico, come delimitato nella planimetria della tavola 1, dovrà essere posta attenzione alla localizzazione dei manufatti, i quali non devono comportare la compromissione per l'identificazione dell'ambiente urbano storico nello spirito di salvaguardia e tutela. L'installazione delle strutture precarie cosiddette de hors in detta area dovrà rispettare le prescrizioni dettate dalla normativa, con particolare attenzione nell'uso dei materiali e dell'inserimento nel contesto.
6. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli edifici vincolati ai sensi dell'articolo 10 comma 3 lettere A) e D) e dell'articolo 11 lettere C) ed E) del D. Lgs n. 42 del 22/01/2004.
7. I manufatti cosiddetti pertinenziali sono collocabili in tutte le zone omogenee del P.R.G., compreso il Centro Antico, fatto salvo il regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 06/11/2003, ma solo nell'ambito dell'area cortilizia e/o nel giardino dell'unità immobiliare, oppure su terrazzi, logge e balconi e devono essere privi di accesso dalla via pubblica. Devono, inoltre, essere privi di topanature di qualsiasi tipo e genere.

#### **Articolo 5 Caratteristiche e superfici dimensionali**

1. I manufatti precari cosiddetti de hors, oggetto del presente regolamento, ubicati con i criteri di cui all'art. 4, potranno avere una superficie coperta:
  - su suolo pubblico e/o aree demaniali date in concessione per le attività di pubblico esercizio, esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, pari alla concessione amministrativa di riferimento, fino a un max. di mq. 50 e comunque non superiore alla superficie di pubblico esercizio esistente;
  - su suolo privato ad uso e/o aperto al pubblico, pari alla concessione amministrativa di riferimento, fino a un max. di mq. 50 e comunque non superiore alla superficie di pubblico esercizio esistente;
  - su suolo privato fino a un max. di mq. 100 e comunque non superiore alla superficie di pubblico esercizio esistente escludendo la superficie per servizi, con un minimo garantito di mq. 50;
  - su superfici a terrazzo fino a un max. di mq. 150 e comunque non superiore alla superficie di pubblico esercizio esistente, escludendo la superficie per servizi, con un minimo garantito di mq. 50.

2. Interventi sulla parte dell'immobile, utilizzato al fine di consentire la realizzazione dei dehors, volti a ridurre la superficie di somministrazione, comporta la conseguente riduzione della struttura dei dehors stessi.
3. L'occupazione è da valutarsi entro le proiezioni delle fronti dell'esercizio pubblico al cui servizio deve essere posta la struttura. Tali fronti costituiscono limitazioni alla superficie max. copribile indicata al primo comma del presente articolo.
4. Le strutture devono rispettare le norme del Nuovo Codice della Strada. Dalla suddetta normativa risulta che l'ubicazione dei chioschi:
  - l'installazione non dovrà pregiudicare in alcun modo la funzionalità della viabilità pedonale in ogni caso l'area antistante ai manufatti precari cosiddetti dehors non dovrà essere inferiore a 2,00 ml.;
  - è consentita, fermo il divieto di cui ai punti precedenti, sui marciapiedi fino ad un massimo della metà della loro larghezza purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt.2,00;
  - i manufatti precari cosiddetti dehors non dovranno intralciare la visibilità per il traffico veicolare, né la segnaletica;
  - è vietata sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni.
5. Le strutture devono, inoltre, rispettare la distanza di metri 0,50 dal bordo del marciapiede.
6. L'installazione delle **serre in ferro e vetro, cassette ricovero attrezzi da giardino in struttura leggera**, è consentita una tantum (in deroga a distanze ed indici planovolumetrici del P.R.G.) per unità immobiliare, possibilmente nei retri degli immobili e nel rispetto delle norme del Codice Civile, del Codice della Strada, di vincoli specifici e delle normative sovraordinate alle disposizioni comunali. Possono essere collocate a distanza inferiore di mt. 1,5 dal confine solo con consenso scritto del vicino. Le strutture devono avere un volume massimo pari a mc. 8 e altezza media interna inferiore a ml. 2.00.
7. L'installazione di **gazebo e/o pergolati** è consentita, limitatamente ad uno per unità immobiliare, nel rispetto del Codice Civile, del Codice della Strada, di vincoli specifici e delle normative sovraordinate alle disposizioni comunali. Tali manufatti possono essere collocati anche su terrazzi, logge e balconi di pertinenza di singole unità immobiliari in edifici condominiali. Tali manufatti devono avere struttura leggera, avere altezza massima esterna di ml. 3.00, misurata all'esterno dei pilastri di sostegno, elementi orizzontali a sostegno del copertura sporgenti di ml. 0.50. La superficie coperta nel residenziale di tipologia unifamiliare è ammessa per un massimo di mq. 25, mentre nei casi di residenziale a schiera o condominiale è consentita per ciascuna unità immobiliare per un massimo di mq. 15. La struttura non deve avere grondaie e pluviali, non può essere tamponata con materiale di alcun genere e tipo, può essere coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti. Gli stessi manufatti se installati in aree di pertinenza di edifici ricettivi, pubblici esercizi e attività commerciali e/o artigianali, di cui il richiedente dovrà documentare la giuridica disponibilità, possono raggiungere una superficie pari al 10% della superficie scoperta dell'area di pertinenza, consentendo comunque una superficie minima di mq. 40.00 e sempre ubicati nel rispetto delle distanze dai confini.
8. L'installazione di piccoli manufatti per impianti tecnologici (forni) a servizio di attività commerciali e/o artigianali è consentita esclusivamente su suolo privato, nel rispetto del Codice Civile, del Codice della Strada, di vincoli specifici e delle normative sovraordinate alle disposizioni comunali. Tali manufatti devono avere struttura leggera, altezza massima esterna di ml. 3.00, misurata all'esterno dei pilastri di sostegno, elementi orizzontali a sostegno del copertura sporgenti di ml. 0.50.

9. Per altre tipologie di attività non rientranti in quelle sopra indicate sono ammessi solo installazione di tende parasole scorrevoli per ombreggio con copertura in tela e di profondità non maggiore di mq. 3,50, con eventuale appoggio a terra, a condizione che le stesse non interferiscano con l'eventuale utilizzo dell'area a parcheggio in base a progetto di costruzione dell'immobile, né ostacoli in alcun modo il traffico pedonale, perseguendo inoltre, nell'ambito di una pluralità di esercizi, una soluzione unitaria.

#### **Articolo 6 Tipologie, caratteristiche costruttive e materiali**

1. La struttura portante, semplicemente ancorata al suolo, con attacchi amovibili e/o con tiranti di acciaio o altro materiale resistente, dovrà essere realizzata senza arrecare pregiudizio alla struttura principale e compromissione alla stessa, in conformità alla normativa sismica. Dovrà trattarsi pertanto di struttura dotata di un'autonomia e capacità strutturale autonoma. Potrà essere realizzata in ferro, alluminio verniciato o legno.
2. La copertura dovrà essere di tipo leggero in tessuto impermeabilizzato o tela plastificata di colore naturale o altro colore da campionarsi, pannelli in lastre di plexiglas, policarbonato trasparente, vetro infrangibile, pannelli opachi o legno.
3. Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso.
4. Le tamponature devono essere fissate al suolo solo mediante ancoraggi rimovibili posti in opera a secco, e cioè senza comportare l'esecuzione o demolizione di opere murarie quali getti in calcestruzzo, muri di mattone o altri materiali cementati da leganti idraulici o plastici.
5. Le tamponature dovranno essere di materiale trasparente (plexiglas, lastre di policarbonato trasparente o vetro infrangibile) su tutti i lati e facilmente asportabili, in armonia con i profilati e con il contesto urbano.
6. L'uso di materiale o colori alternativi, sia per la copertura che per la tamponatura, dovrà essere giustificato da particolari motivi compositivi con riguardo a tipologie esistenti all'intorno.
7. L'altezza max al colmo non può superare ml 3.00, ~~misurata dal piano di marciapiede alla gronda,~~ **misurata dal piano di marciapiede al colmo,** e comunque dovrà essere garantita un'altezza media di ml. 2.70.
8. Le porte individuate come vie di esodo, devono essere ad apertura ad anta e dimensionate in ragione della tipologia di attività e dell'affollamento, così come previsto dalla vigente normativa. Esse dovranno essere di materiale trasparente (plexiglas, lastre di policarbonato trasparente o vetro infrangibile).
9. La pavimentazione dovrà essere facilmente rimovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti.
10. Le strutture dovranno rispettare i requisiti previsti dalla Legge n. 13 del 1989 in materia di accessibilità ai pubblici esercizi, in particolare per quanto riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche.
11. Nel Centro Antico, come delimitato nella planimetria della tavola 1, è consentito esclusivamente l'uso dei materiali previsti nel regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 06/11/2003.

#### **Articolo 7 Installazione di chioschi per attività di somministrazioni di alimenti e bevande e per le attività commerciali**

1. Nelle aree del centro abitato, indicate nella planimetria allegata al presente disciplinare, è consentita l'installazione precaria di chioschi per le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge 287/1991 e per le attività commerciali ~~di cui alla Legge 112/1991~~ **di cui al D. Lgs. 114 del 31/03/1998.**

2. I soggetti interessati all'ottenimento della concessione per la collocazione del chiosco dovranno ottenere preventiva concessione dal responsabile del Settore Patrimonio, previo parere favorevole della Giunta Comunale.
3. La tipologia e le caratteristiche costruttive dei chioschi sono le stesse indicate al precedente articolo 6.
4. Il concessionario assume l'obbligo di assicurare la pulizia e lo sfalcio dell'erba dell'intera area in cui è compresa il suolo datogli in concessione, come indicata nella planimetria allegata al presente disciplinare.

## **Articolo 8 Procedura**

1. La pratica, redatta da tecnico abilitato, dovrà essere presentata allo Sportello Unico dell'Edilizia, completa di tutta la documentazione prevista in ordine al tipo di pratica edilizia, compreso quella necessaria per il rilascio degli eventuali pareri degli altri uffici enti e esterni. Dovranno essere presentati i seguenti elaborati tecnici:
  - relazione tecnica in merito alla descrizione dei lavori e dei materiali e dei colori utilizzati;
  - estratto del P.R.G. della zona interessata dall'intervento;
  - planimetria di zona in scala 1:1.000;
  - planimetria dell'area circostante in scala 1:200, al fine della verifica del rispetto dei limiti posti dall'articolo 4;
  - pianta, prospetti e sezioni del manufatto in scala 1:50;
  - documentazione fotografica dei luoghi;
  - elaborato sul rispetto della Legge n. 13 del 1989;
  - certificazione in ordine alle strutture portanti (stabilità, resistenza, ecc.) con eventuale asseverazione del tecnico per la resistenza e la stabilità della struttura per la sicurezza pubblica;
  - copia dell'autorizzazione dell'esercizio della attività di somministrazione alimenti e bevande.
2. Il progetto deve tenere conto, oltre del contesto ambientale circostante, anche di eventuale coordinamento con interventi simili contigui; i colori ed i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta.
3. Dovrà essere inoltre prodotta dichiarazione d'impegno al rispetto delle prescrizioni dettate dal presente regolamento e alla rimozione del manufatto temporaneo, alla scadenza del termine di validità del permesso, per il ripristino dell'originario precedente stato dei luoghi e deposito di polizza fidejussoria.
4. Per le strutture realizzate in aree condominiali è necessario produrre il preventivo nulla osta dell'assemblea condominiale.
5. La mancanza anche di uno solo degli elementi tra quelli indicati nel presente articolo costituisce improcedibilità dell'istanza fino a quando non sarà prodotto.
6. Ulteriore documentazione potrà essere richiesta in ragione del tipo di intervento.

## **Articolo 9 Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo pubblico**

1. Il rilascio del permesso, per strutture da collocare su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di passaggio pubblico, è subordinata a preventiva concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico.

2. L'annullamento o la revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico determina l'inefficacia del titolo abilitativo edilizio.
3. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente.
4. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate, l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.
5. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati.
6. L'area occupata non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici.
7. Deve essere assicurata una larghezza libera dell'eventuale percorso pedonale non inferiore a mt. 2,00 misurata tra il limite della carreggiata stradale, o dell'edificio, ed il piano verticale d'ingombro della struttura. Tale larghezza deve risultare libera da ostacoli o da interferenze per tutta la zona di transito e dovrà essere assicurata la continuità dei percorsi pedonali.
8. L'amministrazione comunale si riserva comunque il diritto di richiedere la rimozione dal suolo pubblico, in qualsiasi momento su semplice avviso, per ragioni di interesse generale, senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimento di qualsiasi genere e tipo.

#### **Articolo 10 Temporalità**

1. Il termine di validità del permesso rilasciato per l'installazione delle strutture temporanee collegate ad attività di pubblico esercizio, siano esse su suolo pubblico e privato non potrà essere superiore a mesi 12.
2. Il rinnovo del permesso, purchè non intervengano modifiche della struttura o del contesto d'ambito, va presentato almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di scadenza della precedente autorizzazione, sulla base di una semplice domanda.
3. L'autorizzazione è comunque collegata alla durata dell'attività connessa; cessata l'attività il permesso è automaticamente revocato e la struttura temporanea deve essere definitivamente rimossa.
4. Per le attività di tipo stagionale le strutture dovranno essere rimosse per il periodo in cui l'attività viene sospesa.
5. Le autorizzazioni rilasciate per l'installazione su aree private di piccoli manufatti quali **serre di ferro e vetro, cassette ricovero attrezzi da giardino in struttura leggera, gazebo e pergolati**, hanno validità illimitata.

#### **Articolo 11 Onerosità**

1. Le strutture sopra descritte saranno assoggettate al regime gratuito se completamente aperte e con copertura non rigida, negli altri casi al regime oneroso anche qualora venga chiesto il tamponamento anche parziale, l'onere è fissato nella quota del 50% del contributo di costruzione vigente nel Comune di Eboli (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) dell'intera opera, previsto per la zona urbanistica interessata dall'intervento.



## **Articolo 12    Obblighi**

1. E' cura del richiedente eseguire la pavimentazione e la sistemazione dell'area pedonale antistante la struttura, secondo le indicazioni del Settore Politiche del Territorio, nonché il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi e delle pavimentazioni in caso di rimozione del manufatto.
2. Spetta inoltre, al titolare del permesso la rimozione e il ripristino del manufatto eventualmente necessari in caso di lavori da eseguirsi nell'area parte del Comune o di altri soggetti gestori di pubblici servizi.
3. Qualsiasi tipo di manufatto oggetto del presente regolamento dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto approvato, al fine del mantenerlo in perfetto stato igienico – sanitario, di decoro, di sicurezza e non deve essere adibito ad uso improprio.
4. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi sia dai manufatti che dalla loro mancata manutenzione resta a carico del titolare del permesso.
5. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a carico del concessionario l'area secondo le indicazioni fornite dai servizi del comune.
6. In caso di inerzia vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale, con spese addebitate a totale carico del concessionario, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
7. Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente regolamento, relativa a forma, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente autorizzato, sulla base di quanto disposto dal presente regolamento.
8. La sostituzione dei manufatti esistenti sarà possibile solo nel rispetto del presente regolamento.

## **Articolo 13    Garanzie**

1. Prima del rilascio del permesso di costruire dovrà essere prodotto atto di impegno da parte del richiedente a garanzia dell'assunzione di tutti gli impegni previsti nel presente regolamento compreso la rimozione del manufatto, nel quale dovrà essere specificata la temporalità dell'installazione.
2. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti deve essere stipulata idonea polizza fidejussoria e/o deposito cauzionale, per un importo forfettariamente fissato in euro 15.000, che dovrà avere durata uguale alla concessione del suolo pubblico e rinnovabile tacitamente salvo disdetta scritta del Comune.
3. Lo svincolo della fidejussione sarà autorizzato dall'ufficio competente con propria determinazione, su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'avvenuta rimozione del manufatto e del completo ripristino dell'originario, precedente stato dei luoghi.
4. Qualora la costruzione non venga rimossa entro i termini indicati nel permesso di costruire, si procederà con diffida ad adempiere entro 15 giorni dalla notifica dell'atto, decorsi i quali si azionerà la fidejussione.

## **Articolo 14    Sanzioni**

1. Nel caso di tardiva richiesta del rinnovo del permesso è applicata una sanzione amministrativa di euro 500,00.

2. Le costruzioni temporanee di cui al presente regolamento, non rimosse entro il termine stabilito nel permesso sono considerate a tutti gli effetti abusive e soggetto al regime sanzionatorio del titolo IV Capo I e II del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

**Articolo 15 Norma transitoria – Adeguamento manufatti precari esistenti**

1. Il presente regolamento va a integrare il regolamento edilizio, quale suo allegato, e le norme tecniche attuative.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa esistente.
3. I manufatti esistenti, realizzati con regolare autorizzazione sotto la vigenza della precedente normativa, dovranno adeguarsi a quanto stabilito dal presente regolamento in sede di richiesta di interventi che eccedono la manutenzione ordinaria e/o straordinaria.

